

NOTA IN TEMA DI APPROVAZIONE DEI BILANCI A GIUGNO

Sintesi

Secondo una nota di **Assonime** del 18 marzo 2020 le società **non devono motivare** la scelta di convocare le assemblee oltre aprile, **né far passare al vaglio dei Cda l'adozione del nuovo termine legale**.

Tra le altre misure adottate il **voto a distanza** e le assemblee riunite con **collegamento telematico**.

Infine **nessun all'obbligo di compresenza per presidente e segretario esteso alle riunioni di tutti gli organi collegiali**.

Termine unico a fine giugno per approvare i bilanci al 31 dicembre 2019. Questo è quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020 in vigore dal 17 marzo. Le società, come conferma Assonime in una nota del 18 marzo, non devono motivare la scelta di convocare le assemblee oltre aprile, né far constare l'adozione del nuovo termine legale da una preventiva adunanza del Cda.

Voto a distanza e assemblee esclusivamente con collegamento a distanza, tra le altre misure previste dalla disposizione.

Assonime chiarisce che, a maggior ragione, la deroga all'obbligo di compresenza di presidente e segretario nello stesso luogo deve ritenersi estesa anche alle riunioni di altri organi collegiali, come Cda e Collegio sindacale.

Il termine unico di 180 giorni

L'art. 106 citato prevede, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 (Spa) e 2478-bis (Srl) del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, che, fino al 31 luglio 2020, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio («termine unico»).

Pertanto, come conferma la nota Assonime del 18 marzo, con riferimento alla redazione e alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, le società di capitali e le cooperative potranno applicare il termine di 180 giorni, convocando l'assemblea entro domenica 28 giugno 2020, senza obbligo di motivare la scelta, salvo un mero richiamo alla disposizione in esame che sarà inserito nella relazione sulla gestione, e dunque senza la necessità di far adottare una specifica delibera di rinvio agli amministratori entro fine marzo o comunque entro il termine di 120 giorni.

Il termine di 180 giorni è da intendersi riferito alla prima convocazione; resta ferma la possibilità di tenere effettivamente l'assemblea in seconda convocazione nel mese di luglio laddove la prima (entro il 28 giugno) andasse deserta.

In ogni caso, la tempistica del bilancio 2019 va ora riferita al termine finale "unico" del 28 giugno 2020.

Chi intendesse convocare l'assemblea prima della scadenza ultima del 28 giugno (ad aprile o a maggio) dovrà comunque collocare le date di redazione del bilancio (per rispettare i termini di consegna all'organo

di controllo di deposito per i soci) sulla base della anticipata convocazione dell'assemblea (prima convocazione).

La scelta: assemblea a fine giugno o prima?

La scelta sulla data di convocazione dell'assemblea a fine giugno oppure prima di tale termine (e dunque 30 giorni prima di quello dell'assemblea, ovvero 15 in assenza di sindaci o revisori – in cui viene redatto il progetto di bilancio può dipendere da diversi fattori.

In primo luogo, va considerato il tema della **verifica del requisito della continuità aziendale**.

Attualmente, soprattutto per società operanti in taluni settori particolarmente interessati dalle misure di contenimento del virus Covid-19, una valutazione adeguata sulla sussistenza della continuità aziendale risulta particolarmente problematica.

Queste società - salve diverse esigenze, come quella di rendere disponibili rapidamente i propri conti approvati ai diversi stakeholders ovvero distribuire dividendi ai soci - valuteranno l'opportunità di rinviare a fine maggio la redazione del progetto di bilancio (convocando l'assemblea a fine giugno) auspicando che, a quella data, la situazione generale sia tale da consentire una adeguata stima dei fattori di continuità.

Una seconda considerazione riguarda invece la **impossibilità tecnica di redigere il progetto di bilancio in questi giorni** a seguito dei provvedimenti che limitano o addirittura vietano l'accesso di dipendenti e consulenti presso le sedi aziendali.

La scelta della data dell'assemblea influenza infine il termine (30 giugno oppure 31 luglio 2020) in cui effettuare il pagamento delle imposte e dunque del saldo 2019 e del primo acconto 2020 di Ires e Irap. Se si approva ad aprile o in maggio, il versamento si effettua al 30 giugno, se si approva a giugno o luglio (in seconda), il versamento si effettua entro il 31 luglio.

La nuova tempistica

Vediamo nel seguito la tempistica aggiornata ipotizzando che la società convochi l'assemblea in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2020.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019: SPA E SRL CON SINDACI E/O REVISORE	
Date	Adempimenti
Entro il 29 maggio 2020	Verbale Cda (o determina dell'AU) per delibera di approvazione del progetto di bilancio
Entro il 13 giugno 2020	Verbale Collegio sindacale per redazione relazione al bilancio e relazione del revisore se diverso dal collegio sindacale
Entro il 13 giugno 2020	Deposito progetto di bilancio e relazioni presso la sede

Entro 20 giugno 2020 (o altro termine da statuto)	invio convocazione assemblea
28 giugno 2020	assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta
Entro 28 luglio 2020	(eventuale) assemblea di seconda convocazione
Entro 31 luglio 2020	versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 Ires e Irap

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019: SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO	
Date	Adempimenti
Entro il 13 giugno 2020	Verbale Cda (o determina dell'AU) per delibera di approvazione del progetto di bilancio
Entro il 13 giugno 2020	Deposito progetto di bilancio presso la sede
Entro 20 giugno 2020 (o altro termine da statuto)	invio convocazione assemblea
28 giugno 2020	assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta
Entro 28 luglio 2020	(eventuale) assemblea di seconda convocazione
Entro 31 luglio 2020	versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 Ires e Irap

Assemblee e Cda in "remoto"

Il Dl n. 18/2020, come indica Assonime, autorizza lo svolgimento "*a porte chiuse*" delle assemblee ordinarie e straordinarie, consentendo alle società di prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a strumenti che consentono la tenuta delle assemblee senza la necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo.

Tutte le società di capitali e le cooperative possono dunque applicare il **voto a distanza** e l'**intervento dei soci in collegamento audio**, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Queste modalità devono essere riportate negli avvisi di convocazione.

La disposizione consente inoltre di **derogare** alle disposizioni che prevedono che nelle assemblee "*in remoto*" il **presidente e il segretario (o il notaio) devono trovarsi nello stesso luogo**.

Questa stessa disposizione sulla non necessità di compresenza di presidente e segretario deve valere, in quanto espressione di un principio di carattere generale in presenza della attuale emergenza, **anche per le altre adunanze di organi collegiali quali il Cda, il comitato esecutivo e il collegio sindacale**. In senso conforme la massima n. 187 dei Notai milanesi diffusa prima del decreto Cura Italia.

Al riguardo, sottolineiamo anche che il punto 10 del Protocollo condiviso sottoscritto, su invito del Governo, in data 14 marzo 2020 da Associazioni Datoriali e Sindacali sancisce che "*non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali*". Poiché, per le riunioni del Cda e per le assemblee dei soci, esiste una pacifica possibilità di collegamento a

distanza, tenuto conto anche di quanto indicato dall'art. 106 del D.L. 18/2020, è da ritenere che la tenuta delle descritte riunioni in esclusiva modalità "*a distanza*" sia attualmente obbligatoria o quanto meno fortemente consigliabile in termini di *compliance* con le prescrizioni governative.

Srl con consultazione scritta a 360 gradi

Il DL 18/2020 interviene anche sulle decisioni dei soci delle Srl consentendo che le stesse siano adottate, in alternativa alla riunione assembleare, mediante **consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479 del Codice civile o dagli statuti.

Ciò significa come ricorda Assonime che le Srl potranno utilizzare la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto anche quando tali modalità non siano inserite nello statuto e/o la decisione riguardi modifiche dell'atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o sia relativa a perdite del capitale superiore a un terzo. Lo stesso anche quando vi sia la richiesta da parte di un numero qualificato di amministratori o soci di adottare invece la formale delibera assembleare.